

Bruxelles, 20 luglio 2021
(OR. en)

10477/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0196 (NLE)**

**ECOFIN 695
CADREFIN 359
UEM 193
FIN 565**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Lituania

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della
Lituania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto dirompente sull'economia della Lituania. A fronte di un prodotto interno lordo (PIL) pro capite della Lituania pari al 56 % della media dell'Unione nel 2019, secondo le previsioni di primavera 2021 della Commissione il PIL reale della Lituania è diminuito dello 0,9 % nel 2020 e si prevede che aumenterà complessivamente del 2 % nel 2020 e nel 2021. Gli aspetti di lungo periodo con un impatto sui risultati economici a medio termine comprendono gli scarsi risultati in ambito sanitario e scolastico, le considerevoli disparità di reddito e l'elevato tasso di povertà, lo scarso rispetto degli obblighi fiscali, il potenziale di ricerca e innovazione inutilizzato e i modesti livelli di investimenti privati e pubblici.

- (2) Il 9 luglio 2019 e il 20 luglio 2020, nel contesto delle raccomandazioni rivolte dal Consiglio alla Lituania nell'ambito del semestre europeo, il Consiglio ha raccomandato in particolare di migliorare il rispetto degli obblighi fiscali e ampliare la base imponibile a fonti meno penalizzanti per la crescita, di affrontare il problema della disparità di reddito, della povertà e dell'esclusione sociale, anche migliorando l'architettura del sistema fiscale e previdenziale. Ha inoltre raccomandato alla Lituania di migliorare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione a tutti i livelli, compresa l'istruzione degli adulti e di migliorare la qualità, l'accessibilità economica e l'efficienza del sistema sanitario. Alla Lituania è stato altresì raccomandato di incentrare la politica economica in materia di investimenti sull'innovazione, sull'efficienza energetica e sull'efficienza delle risorse, sul trasporto sostenibile e sulle interconnessioni energetiche, tenendo conto delle disparità regionali, e di stimolare la crescita della produttività migliorando l'efficienza degli investimenti pubblici. Il Consiglio ha raccomandato alla Lituania di sviluppare un quadro strategico coerente per sostenere la cooperazione tra mondo scientifico e imprenditoriale e di consolidare le agenzie esecutive responsabili della ricerca e dell'innovazione. Per affrontare la crisi COVID-19 alla Lituania è stato raccomandato di attuare tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia, sostenere l'economia e la successiva ripresa. Il Consiglio ha inoltre raccomandato alla Lituania di rafforzare la resilienza del sistema sanitario, anche mobilitando finanziamenti adeguati e affrontando il problema della carenza di personale sanitario e di prodotti medici essenziali e di migliorare l'accessibilità e la qualità dei servizi sanitari. Alla Lituania è stato inoltre raccomandato di attenuare l'impatto della crisi sull'occupazione, di aumentare il finanziamento ed estendere l'ambito di applicazione delle misure di politica attiva del mercato del lavoro e di promuovere le competenze, di garantire la copertura e l'adeguatezza della rete di sicurezza sociale e di migliorare l'efficacia del sistema fiscale e previdenziale per la tutela contro la povertà.

È stato altresì raccomandato alla Lituania di sostenere la liquidità delle imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, e i settori orientati all'esportazione, di anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e di promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica. Infine il Consiglio ha raccomandato alla Lituania di concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare sulla copertura e sulla diffusione della banda larga ad altissima capacità, sulla produzione e uso puliti ed efficienti dell'energia e sui trasporti sostenibili e di promuovere l'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese. Dopo aver valutato i progressi compiuti nell'attuazione di tali raccomandazioni specifiche per paese al momento della presentazione del piano per la ripresa e la resilienza ("PRR"), la Commissione ritiene che sia stata pienamente attuata la raccomandazione di prendere tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia, sostenere l'economia e la successiva ripresa. Sono stati compiuti progressi sostanziali per quanto riguarda la raccomandazione di concentrare gli investimenti sulle interconnessioni energetiche.

- (3) Nella sua raccomandazione sulla politica economica della zona euro, il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri della zona euro di adottare, anche attraverso i rispettivi PRR, provvedimenti finalizzati tra l'altro a garantire un orientamento politico a sostegno della ripresa e a migliorare ulteriormente la convergenza, la resilienza e la crescita sostenibile e inclusiva. Nella sua raccomandazione il Consiglio ha invitato inoltre gli Stati membri della zona euro a rafforzare i quadri istituzionali nazionali, a garantire la stabilità macrofinanziaria, a completare l'Unione economica e monetaria e a rafforzare il ruolo internazionale dell'euro.

- (4) Il 14 maggio 2021 la Lituania ha presentato alla Commissione il suo PRR nazionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241. Alla presentazione del PRR ha fatto seguito un processo di consultazione condotto conformemente al quadro giuridico nazionale. Il fatto che i PRR emanino dagli Stati membri è alla base della loro attuazione efficace, del loro impatto duraturo a livello nazionale e della loro credibilità a livello europeo. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del regolamento.
- (5) Al fine di sostenere la ripresa all'indomani della crisi COVID-19, i PRR dovrebbero perseguire gli obiettivi generali del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 ("dispositivo") e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio¹. Essi dovrebbero promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione contribuendo ai sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.
- (6) L'attuazione dei PRR degli Stati membri costituirà uno sforzo coordinato che implica riforme e investimenti in tutta l'Unione. Tramite l'attuazione coordinata e simultanea e la realizzazione di progetti transfrontalieri e multinazionali, tali riforme e investimenti si rafforzeranno a vicenda, generando ricadute positive nell'Unione. Di conseguenza, circa un terzo dell'impatto del dispositivo sulla crescita e sulla creazione di posti di lavoro degli Stati membri deriverà dalle ricadute provenienti da altri Stati membri.

¹ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno della ripresa a seguito della crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (7) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale ed adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato.
- (8) Il PRR prevede misure che contribuiscono alla realizzazione di tutti e sei i pilastri ed è articolato in sette componenti, ciascuna riguardante uno o più pilastri. Tale approccio contribuisce a garantire che ciascun pilastro sia affrontato in modo coerente e completo. Al contempo il PRR prevede una componente dedicata specificamente alla transizione verde e un'altra dedicata alla transizione digitale. Il conseguimento dell'obiettivo verde va perseguito mediante l'aumento delle energie rinnovabili prodotte localmente, la promozione del trasporto sostenibile, le misure relative agli appalti pubblici verdi e la ristrutturazione degli edifici, al fine di realizzare un ambiente urbano sostenibile, contribuendo in tal modo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Ci si aspetta che gli investimenti e le riforme finalizzati alla digitalizzazione del settore pubblico, degli ecosistemi industriali e aziendali, nonché volti al miglioramento del livello delle competenze digitali e alla promozione della diffusione del 5G, contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi digitali.

- (9) Ci si aspetta altresì che il PRR contribuisca al miglioramento dei risultati macroeconomici attraverso l'attenuazione delle ripercussioni economiche e sociali della crisi COVID-19, rafforzando nel contempo la coesione economica, sociale e territoriale e sostenendo così il terzo pilastro di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva). A tal fine esso prevede l'aumento degli investimenti e il sostegno all'innovazione a lungo termine, il miglioramento dei risultati in ambito scolastico e l'espansione delle politiche attive del mercato del lavoro. Il PRR è incentrato sull'istruzione e sull'innovazione, in particolare sul miglioramento del quadro per l'istruzione e la formazione, contribuendo così al quarto e al sesto pilastro di cui all'articolo 3 del regolamento. Ci si aspetta che il miglioramento dell'istruzione in Lituania contribuirà direttamente alla resilienza economica e sociale, riducendo il divario educativo legato al contesto socioeconomico degli alunni. Il PRR mira a garantire che le persone dispongano delle competenze idonee per i futuri posti di lavoro attraverso il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione professionale, l'ampliamento del sistema di orientamento professionale e la ristrutturazione del sistema di apprendimento per adulti. Ci si aspetta che le misure a sostegno dell'istruzione superiore e dell'innovazione aumenteranno la produttività e la competitività della Lituania.

- (10) Per reagire alla crisi COVID-19, il PRR lituano prevede misure volte a rafforzare la resilienza economica, sociale e istituzionale, ossia il quinto pilastro di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241. Sebbene il PRR contenga misure direttamente finalizzate a migliorare la resilienza, la qualità, l'accessibilità e l'efficienza del sistema sanitario, esso prevede altresì misure per riformare l'infrastruttura sociale della Lituania. Il PRR contiene l'impegno a migliorare l'efficienza del settore pubblico attraverso la riforma della pubblica amministrazione e la digitalizzazione, una riforma del sistema fiscale volta a garantire maggiore conformità, equità, una migliore capacità di redistributiva e a favorire la crescita, nonché attraverso miglioramenti al quadro di bilancio, tra cui le revisioni della spesa. Le misure previste dal PRR mirano altresì a migliorare il sostegno all'occupazione e la tutela del reddito minimo garantito, al fine di ridurre la povertà e accrescere la coesione sociale. Ci si aspetta che tali misure permetteranno di aumentare la coesione territoriale.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese

- (11) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese indirizzate alla Lituania, inclusi i relativi aspetti di bilancio o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.

- (12) Il PRR prevede un ampio ventaglio di riforme e investimenti che si rinforzano a vicenda e che contribuiscono ad affrontare efficacemente e a vari livelli tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide economiche e sociali indicate nelle raccomandazioni specifiche per paese indirizzate alla Lituania dal Consiglio nell'ambito del semestre europeo nel 2019 e 2020, in particolare quelle relative al settore dell'assistenza sanitaria, come la resilienza, l'accessibilità, la qualità, l'accessibilità economica e l'efficienza del sistema sanitario; al settore dell'istruzione e delle competenze, come la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione a tutti i livelli; al settore dell'inclusione sociale, come le prestazioni di reddito minimo; al rispetto degli obblighi fiscali e all'efficacia del sistema fiscale e previdenziale; all'innovazione, all'efficienza energetica e delle risorse, al trasporto sostenibile e alle interconnessioni energetiche.
- (13) Ci si aspetta che le riforme e gli investimenti previsti dal PRR stimoleranno il potenziale di crescita dell'economia in modo sostenibile. Il PRR intende promuovere la ripresa della crescita favorendo la transizione digitale e verde, l'innovazione, l'istruzione e lo sviluppo delle competenze e una maggiore efficienza del settore pubblico.

- (14) Le raccomandazioni relative all'immediata risposta della politica di bilancio alla pandemia possono essere considerate al di fuori dell'ambito di applicazione del PRR della Lituania, sebbene la Lituania abbia in generale risposto in modo adeguato e sufficiente alla necessità immediata di sostenere l'economia con strumenti di bilancio nel 2020 e nel 2021, in linea con le disposizioni della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita. Inoltre anche le raccomandazioni relative alle interconnessioni energetiche e al sostegno di liquidità per il settore privato possono essere considerate al di fuori dell'ambito di applicazione del PRR poiché, in primo luogo, i progetti di interconnessione energetica sono già in corso e, in secondo luogo, il governo lituano ha autorizzato differimenti delle imposte, ha assegnato fondi per i pagamenti diretti e si è impegnato a fornire garanzie aggiuntive sui prestiti per sostenere la liquidità delle imprese in risposta alla crisi COVID-19.

- (15) La convergenza costante rimane una questione prioritaria per la Lituania, da affrontare attraverso la riduzione delle disparità regionali e il superamento dei problemi della mancanza di forza lavoro qualificata e degli scarsi investimenti, anche nei settori della ricerca e dello sviluppo. Il contesto imprenditoriale della Lituania dovrebbe essere migliorato mediante riforme e investimenti orientati a migliorare la riscossione delle imposte, l'efficienza del sistema fiscale e la digitalizzazione del settore pubblico. Nell'ottica di una gestione più efficace delle competenze, il PRR si prefigge di migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione a tutti i livelli e di aumentare i tassi di partecipazione ai percorsi di istruzione per gli adulti. Ci si aspetta che le riforme e gli investimenti nei sistemi di istruzione superiore e di istruzione e formazione professionale faranno sì che questi sistemi rispondano meglio alle transizioni verde e digitale nel mercato del lavoro, e nelle politiche sociali. Ci si aspetta altresì che il consolidamento delle agenzie incaricate della promozione dell'innovazione contribuirà a rendere più efficienti le politiche in tale settore. Le disparità regionali e gli elevati rischi di povertà e di esclusione sociale sono contrastati attraverso riforme volte ad aumentare la congruità del sostegno al reddito minimo e la capacità di redistribuzione del sistema fiscale e previdenziale, i miglioramenti dell'assistenza a lungo termine nonché attraverso misure volte a migliorare la qualità e l'accessibilità del sistema sanitario. Anche le politiche a sostegno della trasformazione digitale e della transizione verde del paese, come l'ulteriore diffusione di reti ad altissima capacità, il sostegno alla produzione e allo stoccaggio di energia rinnovabile e la sostituzione dei veicoli inquinanti con veicoli a zero emissioni, contribuiscono in una certa misura ad appianare le marcate disparità regionali. Sulla base di queste premesse, ci si aspetta che il PRR imprima un notevole impulso al potenziale di crescita dell'economia lituana in modo sostenibile.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (16) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale della Lituania, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.

- (17) Dalle simulazioni dei servizi della Commissione si evince che il PRR, insieme al resto delle misure dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, è potenzialmente in grado di aumentare il PIL della Lituania in misura compresa tra l'1,0 % e l'1,6 % entro il 2026, non includendo il possibile impatto positivo delle riforme strutturali, che può essere sostanziale. Le riforme e gli investimenti sostenibili e orientati alla crescita inseriti nel PRR sono in grado di contrastare le carenze strutturali dell'economia lituana e di potenziarne la resilienza e la produttività. Le misure di sostegno alla produzione e allo stoccaggio di energia rinnovabile, il rinnovamento efficiente dal punto di vista energetico, la digitalizzazione dei servizi amministrativi pubblici, le misure di sostegno alla formazione e alle imprese, nonché l'innovazione e la cooperazione scientifica e imprenditoriale sono in linea con la strategia industriale europea aggiornata e ci si aspetta che contribuiranno direttamente a una maggiore creazione di posti di lavoro, alla competitività economica e alla crescita sostenibile a lungo termine. Ci si aspetta che la riforma del regime del reddito minimo, le misure di modernizzazione dell'istruzione generale e di riforma del sistema di istruzione e formazione professionale, congiuntamente alle misure volte a migliorare la qualità e l'accessibilità dei servizi sanitari, avranno un effetto duraturo sull'inclusione sociale e sulle competenze in Lituania. Ci si aspetta altresì che l'impatto a lungo termine di tali misure sarà rafforzato dai vantaggi fiscali ed economici delle riforme previste per il settore pubblico, in particolare quelle finalizzate a migliorare il quadro di bilancio, il rispetto degli obblighi fiscali e l'efficienza del sistema fiscale.

- (18) Ci si aspetta che il PRR contribuirà all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali grazie a un impatto positivo significativo a breve e medio termine sul funzionamento del mercato del lavoro, sull'istruzione, sulla povertà e sulla disparità di reddito, tra l'altro, grazie all'aumento del finanziamento e all'ampliamento dell'ambito di applicazione delle politiche attive del mercato del lavoro; all'aumento delle prestazioni universali a favore di anziani soli e persone con disabilità; e all'aumento della copertura del sistema di assicurazione sociale di disoccupazione. Ci si aspetta che l'impatto a lungo termine sarà rafforzato dal miglioramento dei risultati in ambito scolastico e dell'efficienza del sistema fiscale e previdenziale. Non è stato quantificato l'impatto del PRR sulla coesione territoriale, ma da un'analisi qualitativa emerge un'incidenza positiva sulla riduzione delle disparità socioeconomiche tra le regioni lituane.

Non arrecare un danno significativo

- (19) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, ci si aspetta che il PRR sia in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusi nel PRR arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali (rating A) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (principio "non arrecare un danno significativo").

¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- (20) Il PRR garantisce che le singole riforme e i singoli investimenti in esso contemplati non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, vale a dire mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, economia circolare, prevenzione e controllo dell'inquinamento e tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. La Lituania ha fornito giustificazioni conformi agli orientamenti tecnici forniti nella comunicazione della Commissione intitolata "Orientamenti tecnici sull'applicazione di "non arrecare un danno significativo" ai sensi del regolamento sullo strumento di recupero e resilienza"¹. Ove necessario, i requisiti relativi alla valutazione del rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" sono integrati nella concezione di una misura ed esplicitati in un traguardo o in un obiettivo ad essa pertinente. Si assicura in tal modo che eventuali erogazioni relative a una determinata misura siano subordinate alla garanzia della conformità al principio "non arrecare un danno significativo".

¹ GU C 58 del 18.2.2021, pag. 1.

- (21) Il PRR accorda una particolare attenzione alle misure il cui impatto sugli obiettivi ambientali giustifica un esame approfondito. La componente verde pone l'accento sulla mobilità sostenibile attraverso una riforma intitolata "mobilità senza inquinare l'ambiente". Tra l'altro, ciò implica il sostegno allo sviluppo del settore dei combustibili rinnovabili, compresi biometano e biocarburanti liquidi di seconda generazione, e l'allestimento di stazioni di rifornimento di tali combustibili alternativi. Tali investimenti potrebbero nuocere a diversi obiettivi ambientali, quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, la prevenzione e il controllo dell'inquinamento atmosferico e la biodiversità. Per prevenire tale eventualità è opportuno introdurre l'obbligo di produrre il gas biometano o i biocarburanti esclusivamente a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e di garantire la conformità della produzione finale alle disposizioni di detta direttiva e dei relativi atti delegati e di esecuzione. I produttori dovrebbero presentare certificati attestanti la sostenibilità della loro produzione. La Lituania ha inoltre assicurato, ribadendolo nel relativo traguardo, che i veicoli oggetto di un sostegno nell'ambito del PRR utilizzeranno esclusivamente biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa conformi alla direttiva (UE) 2018/2001 e che la quota di biocarburanti nel mix di combustibili nazionale sarà incrementata nel tempo. È opportuno creare un sistema di unità di contabilizzazione per i combustibili rinnovabili per registrare le quantità di gas biometano e di altri combustibili rinnovabili fornite al settore dei trasporti. In base a tale sistema, gli operatori potrebbero ottenere certificati che tengono conto dell'uso previsto di combustibili rinnovabili. Infine, la legge sui combustibili alternativi impone nuovi requisiti ai produttori di combustibili.

¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (22) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR include misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo corrispondente al 37,8 % della dotazione totale del PRR calcolato in base alla metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. Conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è coerente con le informazioni incluse nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (23) Ci si aspetta che le misure previste dal PRR della Lituania contribuiranno efficacemente alla transizione verde e ad affrontare le sfide che ne derivano. Il PRR è funzionale agli obiettivi di decarbonizzazione e transizione energetica della Lituania illustrati nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030. La componente verde contiene misure volte ad aumentare la generazione e lo stoccaggio di energia rinnovabile, la mobilità sostenibile, la ristrutturazione degli edifici, il ripristino delle torbiere degradate e l'economia circolare. Inoltre la componente relativa al settore pubblico prevede una misura sulla revisione dell'attuale sistema fiscale volta a individuare ed eliminare gradualmente le agevolazioni e le esenzioni fiscali che risultano più dannose per l'ambiente. Ci si aspetta che l'attuazione delle misure proposte sarà in grado di generare un impatto duraturo, in particolare mediante il contributo alla transizione verde, la valorizzazione della biodiversità e la tutela dell'ambiente.

- (24) Per quanto riguarda l'energia rinnovabile, ci si aspetta che il PRR contribuirà alla creazione di almeno 301,9 MW di capacità supplementare di produzione di energia a partire da fonti rinnovabili. Almeno 271,8 MW di tale nuova capacità dovrebbero essere forniti da centrali a energia solare, compresa una centrale a energia solare da 4 MW nella regione di Utena, e almeno 30,1 MW da centrali eoliche onshore. È inoltre prevista l'installazione di singoli impianti di stoccaggio di energia elettrica con una capacità di almeno 15,2 MWh e di altri impianti di stoccaggio di energia elettrica con una capacità di almeno 200 MW.
- (25) Grazie all'attuazione delle misure previste dal PRR e in particolare degli investimenti volti ad accelerare la ristrutturazione degli edifici, ci si aspetta un risparmio di energia primaria di 215 GWh entro il 2026, che potrebbe tradursi in una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari a 21 500 tCO₂eq. A ciò si aggiungono i risparmi energetici e le riduzioni di gas a effetto serra attesi dalla sostituzione dei veicoli inquinanti con veicoli a basse e a zero emissioni, e la realizzazione delle necessarie infrastrutture di produzione e ricarica/rifornimento di combustibili alternativi. Inoltre entro il 2023 dovrebbe essere adottato un piano d'azione per l'economia circolare finalizzato a garantire la transizione della Lituania verso un'economia circolare entro il 2035. Ci si aspetta che le misure previste dal PRR contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici della Lituania per il 2030 e il 2050.

Contributo alla transizione digitale

- (26) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo che corrisponde al 31,5 % della dotazione totale del PRR calcolato in base alla metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.
- (27) Il PRR affronta tutti gli aspetti della trasformazione digitale della Lituania: connettività, digitalizzazione dei settori pubblico e privato e competenze digitali. Il PRR prevede misure volte a sviluppare ulteriormente la diffusione di reti ad altissima capacità, anche nelle zone rurali e periferiche, oltre a un cospicuo numero di riforme e investimenti finalizzati alla digitalizzazione del settore pubblico. Tale aspetto dovrebbe contribuire in modo decisivo alla digitalizzazione dell'economia, migliorando il contesto imprenditoriale e riducendo i costi amministrativi. Il PRR prevede misure intese a promuovere l'acquisizione di competenze digitali da parte di bambini, lavoratori, dipendenti pubblici e anziani. Vi figurano inoltre misure volte a ovviare alla carenza di addetti del settore informatico sul mercato del lavoro, come pure proposte di investimenti destinati a promuovere l'adozione di tecnologie digitali avanzate nel settore privato, in particolare per quanto riguarda la cooperazione tra mondo scientifico e imprenditoriale nelle tecnologie innovative e la digitalizzazione del settore culturale.

- (28) Nel contesto della pandemia, anche la digitalizzazione dei sistemi sanitario e dell'istruzione è divenuto un obiettivo d'intervento rilevante e prioritario. Il PRR contiene misure per la promozione delle soluzioni digitali nella sanità elettronica e nell'apprendimento online. Inoltre il PRR prevede misure per l'integrazione delle soluzioni digitali nell'organizzazione del servizio per l'impiego, nella riscossione delle imposte e dei dazi doganali e nell'ecologizzazione dell'economia.

Impatto duraturo

- (29) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, ci si aspetta che il PRR sarà in grado di avere in ampia misura un impatto duraturo sulla Lituania (rating A).

- (30) Ci si aspetta che l'attuazione delle riforme previste determini cambiamenti strutturali a lungo termine. In particolare, ci si aspetta che le riforme intese a promuovere le transizioni verde e digitale così come le riforme dei sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale avranno un impatto duraturo sull'economia lituana, rafforzando le competenze delle persone in funzione del mercato del lavoro, così promuovendo la capacità di esportazione, la produttività e, in generale, la crescita sostenibile a lungo termine. Ci si aspetta inoltre che le riforme previste nel settore dell'istruzione superiore permetteranno di migliorare la qualità e l'efficienza dei programmi di istruzione superiore. Ci si aspetta altresì che lo snellimento della politica statale di innovazione produrrà un impatto notevole e duraturo in termini di innovazione. Ci si aspetta che le riforme previste nel campo della sanità, tra cui il consolidamento della rete ospedaliera, la riorganizzazione dei servizi di ambulanza, l'istituzione della piattaforma delle competenze degli operatori sanitari e lo sviluppo del sistema sanitario digitale, accresceranno l'efficienza e l'accessibilità del sistema sanitario e ne rafforzeranno la resilienza. Ci si aspetta inoltre che le riforme finalizzate alla modernizzazione del settore pubblico, sotto il profilo sia della gestione della pubblica amministrazione che della pianificazione del bilancio, ivi comprese le revisioni della spesa, produrranno miglioramenti a lungo termine sull'efficienza del settore pubblico. Ci si aspetta che le riforme volte a rafforzare il rispetto degli obblighi fiscali e a migliorare l'efficienza del sistema fiscale e la capacità di redistribuzione del sistema fiscale e previdenziale permetteranno di attenuare la povertà e l'esclusione sociale e contribuiranno a migliorare la sostenibilità fiscale e l'efficienza economica.

- (31) La realizzazione degli investimenti previsti determinerà secondo le aspettative cambiamenti strutturali a lungo termine. Ci si aspetta che gli investimenti verdi fungeranno da supporto per la transizione della Lituania verso un'economia circolare, promuoveranno una mobilità innovativa e intelligente e ridurranno la dipendenza del paese dalle energie e dalle risorse non rinnovabili e che gli investimenti che favoriscono la digitalizzazione nel settore pubblico, nelle imprese e nel mondo accademico genereranno maggiore efficienza in tali settori. Ci si attende inoltre che l'aumento dei finanziamenti e l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle politiche attive del mercato del lavoro avranno un impatto duraturo tanto sul funzionamento del mercato del lavoro quanto sulla riduzione della povertà e sulla parità in materia retributiva.
- (32) L'impatto duraturo del PRR può essere rafforzato anche mediante sinergie tra il PRR e altri programmi, compresi quelli finanziati mediante i fondi della politica di coesione, in particolare affrontando in modo efficace problemi territoriali profondamente radicati e promuovendo uno sviluppo equilibrato.

Monitoraggio e attuazione

- (33) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR al fine di garantirne un monitoraggio e un'attuazione efficaci, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi e i relativi indicatori, sono adeguate (rating A).

- (34) Il ministero delle Finanze dovrebbe essere l'autorità di gestione responsabile di coordinare l'attuazione e il monitoraggio del PRR e dovrebbe fungere da referente principale della Commissione. L'Agenzia centrale per la gestione dei progetti dovrebbe essere un'autorità amministrativa responsabile del PRR e incaricata di valutare e selezionare i progetti e di garantirne la conformità ai relativi contratti nonché alla legislazione nazionale e dell'Unione. I ministeri competenti e le autorità loro sottoposte dovrebbero assolvere principalmente i compiti di attuazione e comunicazione di traguardi e obiettivi. Gli indicatori di monitoraggio sono pertinenti, accettabili e solidi. Inoltre rispecchiano adeguatamente il livello generale di ambizione del PRR e sono realistici. La distribuzione temporale di traguardi e obiettivi è piuttosto irregolare, con una concentrazione a ridosso del 2026. I traguardi e gli obiettivi sono pertinenti anche per le misure già completate che sono ammissibili a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. Il conseguimento soddisfacente di questi traguardi e obiettivi nel tempo è necessario per giustificare una richiesta di erogazione.
- (35) Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241. Nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'attuazione dei rispettivi PRR.

¹ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di supporto tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

Costi

- (36) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR in merito all'importo dei costi totali stimati dello stesso è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (37) La Lituania ha fornito le singole stime dei costi per tutti gli investimenti previsti dal PRR. L'analisi di tali costi è generalmente circostanziata e opportunamente motivata. Le stime si basano sul confronto con investimenti precedenti di natura simile. Sebbene la Lituania non abbia fornito alcuna convalida indipendente delle stime dei costi proposte, dalla valutazione di tali stime e dei relativi documenti giustificativi emerge che la maggior parte dei costi è debitamente giustificata e ragionevole. Gli importi proposti per il finanziamento sono stati ritenuti adeguati e idonei a dimostrare l'attendibilità delle stime dei costi in misura moderata. La maggior parte degli importi rientra nella fascia medio-bassa rispetto ai costi di riforme o investimenti analoghi, ma per un numero circoscritto di misure i costi sono ritenuti plausibili soltanto in misura ridotta. Infine il costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

- (38) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR e le misure aggiuntive previste dalla presente decisione sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi previsti da tale regolamento e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi e per tutelare il bilancio dell'Unione in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (39) Il sistema di controllo interno illustrato nel PRR della Lituania si basa su processi e strutture esistenti e individua con chiarezza i soggetti (organismi/entità) e i loro ruoli e responsabilità per lo svolgimento dei compiti di controllo interno. Il sistema, che poggia sul modello utilizzato per i fondi strutturali per il periodo 2021-2027, dovrebbe comprendere una serie di funzioni e procedure poste in capo all'autorità di gestione, all'autorità amministrativa e all'autorità di audit nell'ambito delle rispettive competenze, a garanzia del rispetto delle disposizioni e dei principi della normativa applicabile. Tali organismi dovrebbero avere pieno accesso alle informazioni pertinenti. Tuttavia, malgrado ne sia previsto l'ampliamento, le competenze e le capacità amministrative dell'autorità di audit di recente istituzione devono tuttora essere sviluppate.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

- (40) A causa, tra l'altro, dei significativi cambiamenti nel sistema di gestione e di controllo dei fondi strutturali dell'Unione, alcuni elementi di audit e controllo, che non erano ancora operativi al momento della presentazione del PRR, dovranno essere completati in tempo utile. Si tratta dell'adozione delle decisioni che istituiscono i mandati giuridici delle autorità di gestione, di amministrazione e di audit, dell'adozione di una strategia di audit e dell'operatività ed entrata in servizio di uno strumento informatico dedicato (IS2021), necessario per soddisfare i requisiti pertinenti di cui al regolamento (UE) 2021/241. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, nel PRR è stato incluso un traguardo per monitorare l'adempimento dei rispettivi requisiti che dovrebbe essere completato anteriormente alla prima richiesta di pagamento.

Coerenza del PRR

- (41) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede provvedimenti per l'attuazione delle riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (rating A) azioni coerenti.

- (42) Il PRR lituano per la ripresa e la resilienza è coerente in quanto prevede riforme e investimenti congrui e sinergici, con sinergie anche tra le diverse componenti. Il PRR presenta una visione strategica e uniforme, denotando coerenza tanto all'interno delle singole componenti quanto tra gli obiettivi delle stesse e tra le riforme e gli investimenti nelle differenti componenti. Le sette componenti sono coerenti a livello di obiettivi, strutturazione degli investimenti e delle riforme e nell'indicazione delle rispettive correlazioni tematiche e interrelazioni. Le componenti sono sinergiche, in particolare quelle relative alla transizione verde e alla trasformazione digitale. Il PRR è altresì coerente con il piano nazionale di avanzamento e con l'attuale programma del governo.

Uguaglianza di genere

- (43) Il PRR contiene alcune misure che, secondo le aspettative, consentiranno alla Lituania di affrontare i problemi in materia di uguaglianza di genere e pari opportunità per tutti. Tra queste figurano misure finalizzate direttamente e indirettamente a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità, ad esempio per quanto riguarda l'accessibilità agli edifici e l'uso autonomo dei servizi pubblici online e l'aumento dei benefici universali per le persone sole con disabilità. Nel PRR della Lituania è previsto anche lo sviluppo delle competenze digitali, specialmente a beneficio dei gruppi vulnerabili quali le persone con disabilità, gli anziani, i migranti e i rifugiati. La riforma dell'assistenza a lungo termine dovrebbe migliorare la possibilità che i prestatori di assistenza in età lavorativa - nella maggior parte dei casi donne di mezza età - rientrino nel mercato del lavoro. Le riforme e gli investimenti contemplati nel PRR dovrebbero ridurre le disparità esistenti a livello sociale, economico e territoriale. Il PRR fa riferimento a iniziative legislative e strategiche che, secondo le aspettative, andranno a integrare tali riforme e investimenti.

Autovalutazione di sicurezza

- (44) Il PRR include un'autovalutazione di sicurezza per gli investimenti nella connettività 5G, che fa riferimento alla legislazione nazionale di attuazione delle misure chiave raccomandate nel contesto del pacchetto di strumenti dell'UE per la cybersicurezza delle reti 5G e ne descrive l'articolazione. Tali misure sono finalizzate, tra l'altro, al rafforzamento del ruolo delle autorità nazionali e alla limitazione del ruolo dei fornitori ad alto rischio.

Progetti transfrontalieri e multinazionali

- (45) Il PRR contribuisce ai seguenti progetti transfrontalieri e multinazionali: Genome Europe, e i corridoi 5G Via Baltica e Rail Baltica. Alcuni di tali progetti sono finanziati anche da altri programmi, come il meccanismo per collegare l'Europa, oltre che dai fondi strutturali.

Procedura di consultazione

- (46) Il PRR è stato oggetto di una consultazione pubblica tenutasi nell'aprile 2021 alla quale hanno potuto partecipare cittadini e organizzazioni. Nelle prime fasi di elaborazione del PRR è stata organizzata una serie di discussioni tematiche che hanno coinvolto organizzazioni dei datori di lavoro, sindacati, autorità locali e organizzazioni non governative. Per garantire la titolarità da parte degli soggetti partecipanti, è fondamentale coinvolgere tutte le autorità locali e i portatori di interessi, comprese le parti sociali, nelle fasi di attuazione degli investimenti e delle riforme inclusi nel PRR.

Valutazione positiva

- (47) A seguito della valutazione positiva del PRR della Lituania da parte della Commissione, secondo cui il PRR risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e dell'allegato V di tale regolamento la presente decisione dovrebbe stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori, e l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

Contributo finanziario

- (48) Il costo totale stimato del PRR della Lituania è pari a 2 224 686 966 EUR. Poiché il PRR risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241 e, inoltre, l'importo dei costi totali stimati del PRR è superiore al contributo finanziario massimo disponibile per la Lituania, il contributo finanziario assegnato al PRR della Lituania dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario a disposizione della Lituania.

- (49) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il calcolo del contributo finanziario massimo per la Lituania deve essere aggiornato entro il 30 giugno 2022. Pertanto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, per la Lituania dovrebbe essere messo a disposizione un importo non superiore al contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento da impegnare giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. Se necessario in seguito all'aggiornamento del contributo finanziario massimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe modificare la presente decisione per includervi senza ritardo il contributo finanziario massimo aggiornato calcolato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (50) Il sostegno necessario deve essere finanziato mediante l'assunzione di prestiti da parte della Commissione a nome dell'Unione sulla base dell'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio¹. Il sostegno dovrebbe essere erogato a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte della Lituania, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del PRR.
- (51) La Lituania ha chiesto un prefinanziamento pari al 13 % del contributo finanziario. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione della Lituania subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 ("accordo di finanziamento").

¹ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, sul sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

- (52) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR della Lituania, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

Articolo 2
Contributo finanziario

1. L'Unione mette a disposizione della Lituania un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 2 224 195 119 EUR¹. È disponibile un importo di 2 091 774 090 EUR per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. Se l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determina per la Lituania un contributo finanziario massimo aggiornato pari o superiore a 2 224 195 119 EUR, è disponibile un ulteriore importo di 132 421 029 EUR per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023. Se l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determina per la Lituania un contributo finanziario massimo aggiornato inferiore a 2 224 195 119 EUR, la differenza tra il contributo finanziario massimo aggiornato e l'importo 2 091 774 090 EUR è disponibile per essere giuridicamente impegnata conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241 dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

¹ Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria previa deduzione della quota proporzionale della Lituania delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata secondo il metodo di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

2. La Commissione mette a disposizione della Lituania il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento un importo di 289 145 365 EUR, pari al 13 % del contributo finanziario. Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.
3. Il prefinanziamento è messo a disposizione subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di finanziamento. Il prefinanziamento è compensato mediante detrazione proporzionale dal pagamento delle rate.
4. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di finanziamento è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale la Lituania ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi pertinenti individuati in relazione all'attuazione del PRR. Per essere ammissibile al pagamento, i traguardi e gli obiettivi devono essere conseguiti entro il 31 agosto 2026, subordinatamente all'entrata in vigore degli impegni giuridici di cui al paragrafo 1.

Articolo 3
Destinatario

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio
Il presidente
